SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 marzo 2001, n. **51.**

Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati *standard* di sicurezza e lo sviluppo dell'attività di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali.

Art. 2.

(Contributo per la demolizione del naviglio)

1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione può essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petro-

liferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unità di proprietà delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità.

3. Il contributo è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.

Art. 3.

(Modalità di concessione del contributo)

1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2 devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di inammissibilità, indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la pertinente documentazione, in particolare quella comprovante il titolo di proprietà, l'eventuale contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonchè la certificazione dell'autorità marittima o consolare, se esistente, del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, attestante che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione stessa.

2. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.

3. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita istanza, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, corredata dal certificato dell'autorità marittima o consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data.

Art. 4.

(Limiti di operatività e decadenza dai benefici)

1. Le imprese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attività di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di età superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane già di proprietà o delle navi italiane già gestite dalle stesse imprese.

2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attività di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni.

Art. 5.

(Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo *Vessel Traffic Services* (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - *(Divieto di transito e di sosta).* – Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende».

3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;

b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.

Art. 6.

(Sistema di comunicazione per la sicurezza in mare)

1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (*GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System*), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992, dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6874):

Presentato dall'on. DUCA ed altri il 16 marzo 2000.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 4 aprile 2000 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VIII e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 9-10-23 maggio 2000, il 6 giugno 2000, il 18-26 luglio 2000, il 12-27 settembre 2000, il 25 ottobre 2000, il 9-10-14-15-28 novembre 2000, il 19 dicembre 2000.

Esaminato in aula il 15 gennaio 2001 e approvato il 23 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4960):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 13ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione il 6 febbraio 2001 e approvato il 14 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 143 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, così come modificato dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723 (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1976, n. 4) e dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 1998, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49), è il seguente:

«Art. 143. *(Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane).* — 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.».

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 146 *(Iscrizione delle navi e dei galleggianti).* — Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni.

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».

Nota all'art. 3, comma 2:

— Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, recante: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1992, n. 12.

Nota all'art. 5, comma 3:

— Il testo dell'art. 1231 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 1231 *(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).* — Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

Nota all'art. 6, comma 1:

— La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.

Nota all'art. 7, comma 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante «Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (*Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1997, n. 183), è il seguente:

«1.1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

a) - b) (omissis);

c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.».

01G0103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 2001.

Aggiornamento dell'importo massimo consentito, a titolo di finanziamento e contributo, a soggetti politici e ai candidati che ne abbiano titolo nonchè dei limiti delle spese elettorali dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto il proprio decreto emanato in data 26 febbraio 1998;

Visto l'art. 7, commi 1, 4 e 6, della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'indicazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore più vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso;

Vista, altresì, la successiva comunicazione del medesimo Istituto nazionale di statistica in data 20 febbraio 2001 relativa agli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli anni 1998-2000;

Considerato che la variazione degli indici da ultimo citati, relativamente al periodo sopraindicato, è pari a 5,8%;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, è ulteriormente rivalutata all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 12.104.415,144 a L. 12.806.471,222.

Art. 2.

1. Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti

industriali, rispettivamente, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585.

2. L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007.

3. L'importo previsto dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 11.896.231,100 a L. 12.586.212,503.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A2795

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lavaredo», in San Candido - Società Kaiserwasser S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la società Satib S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lavaredo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di San Candido» sita in comune di San Candido (Bolzano);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 385/23.6 dell'assessore per gli affari sociali e sanità della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con il quale sono state trasferite le autorizzazioni sanitarie relative all'acqua minerale «Lavaredo» dalla società Satib S.r.l. alla società Kaiserwasser S.r.l. con sede in San Candido, via Pizach 7;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lavaredo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di San Candido», sita in comune di San Candido (Bolzano).

Art. 2.

Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A2694

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Hunyadi Janos» di Buda - Società KI Group S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la Società Soresco S.r.l. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Hunyadi Janos» di Buda (Ungheria);

Visto il decreto dirigenziale 30 gennaio 1997, n. 2978, con il quale l'autorizzazione all'importazione ed alla vendita in Italia dell'acqua minerale Hunyadi Janos è stata trasferita ed intestata alla società KI Group S.p.a., con sede in Collegno (Torino), via Marchesi 9;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000:favorevole affinché la società KI Group S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Hunyadi Janos di Buda (Ungheria) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura:«ha effetto lassativo». La particolare composizione chimica, ed in specie la presenza di elevati valori di sodio, magnesio e solfato che conferiscono all'acqua un forte potere lassativo, rappresentano una limitazione alla libera commercializzazione dell'acqua minerale Hunyadi Janos e pertanto se ne può consentire la vendita solo in farmacia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Hunyadi Janos» di Buda (Ungheria).

Art. 2.

È consentita la vendita dell'acqua minerale Hunyadi Janos esclusivamente presso le farmacie.

Art. 3.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: Ha effetto lassativo. Vendita riservata alle farmacie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A2693

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento al sig. Zeneli Ilir del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Zeneli Ilir ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) del Sig. Zeneli Ilir nato a

Lushnja (Albania) il giorno 20 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il Sig. Zeneli Ilir è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2695

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mendez Farro Maria Elena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mendez Farro Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1984 presso la scuola per infermeria dell'Esercito di Lima (Perù) della sig.ra Mendez Farro Maria Elena nata a Lima (Perù) il giorno 6 ottobre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mendez Farro Maria Elena è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2696

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ayvar Solis Mercedes Cecilia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ayvar Solis Mercedes Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1993 presso l'Universidad Nacional del Callao (Perù) della sig.ra Ayvar Solis Mercedes Cecilia nata a Lima (Perù) il giorno 30 marzo 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ayvar Solis Mercedes Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2697

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Witkowska Aneta Beata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Witkowska Aneta Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto pubblico professionale per infermieri in Glogow (Polonia) della sig.ra Witkowska Aneta Beata, nata a Ziebice (Polonia) il giorno 19 febbraio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Witkowska Aneta Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2698

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Xhafa Alma del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Xhafa Alma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1999 presso la scuola professionale per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Xhafa Alma, nata a Librazhd (Albania) il giorno 1° gennaio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Xhafa Alma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2699

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tirana Xhoana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tirana Xhoana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1999 presso la scuola superiore privata di infermieria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Tirana Xhoana, nata ad Elbasan (Albania) il giorno 30 settembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tirana Xhoana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2700

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di colza nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1069/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Colza	
Erelle	Rustica Prograin Genetique - F -
Eskimo	
Espadon	
Elixir	

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2701

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Assegnazione dei fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548. (Deliberazione n. 127/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Vista la legge n. 362 del 14 ottobre 1999 che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale l'importo di 8,5 miliardi di lire da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente ed alla documentata funzione dei centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la nota in data 8 marzo 2000, n. 15897, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha comunicato la variazione di bilancio per incrementare il Fondo sanitario nazionale per gli anni 1999 e 2000 dell'importo previsto e che, pertanto, lo stesso è disponibile;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 23 ottobre 2000 concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma di lire sei miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 settembre 2000;

Considerato che la ripartizione del finanziamento viene effettuata in base al numero dei pazienti ed alla popolazione residente;

Ritenuto opportuno, in attesa dell'individuazione dei criteri di selezione dei centri specializzati per la ricerca, da parte del Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, procedere al riparto dell'importo di sei miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1999 e 2000 - Parte corrente - è assegnata alle regioni, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica, la somma di lire sei miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Il predetto importo complessivo di dodici miliardi di lire (Euro 6.197.482,79) è ripartito come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 86

All. 1

F.S.N. 1999-2000 - Ripartizione della quota vincolata per la prevenzione della fibrosi cistica (L. 362/99)

	DATI		FINANZIAMENTO		
REGIONE	N° PAZIENTI	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE FINANZIAMENTO FSN 1999-2000 in milioni di Lire
PIEMONTE	214	4.288.051	422	488	**910**
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	**0**
LOMBARDIA	512	9.028.912	1.009	1.026	**2.035**
TRENTINO A.A.	0	0	0	0	**0**
VENETO	388	4.487.560	766	511	**1.277**
FRIULI V.E.	0	0	0	0	**0**
LIGURIA	76	1.632.536	150	186	**336**
EMILIA ROMAGNA	212	3.959.770	418	451	**869**
TOSCANA	187	3.528.563	369	401	**770**
UMBRIA	29	832.675	57	95	**152**
MARCHE	75	1.455.449	148	166	**314**
LAZIO	333	5.255.028	657	598	**1.255**
ABRUZZO	73	1.277.330	144	145	**289**
MOLISE	16	328.980	32	37	**69**
CAMPANIA	269	5.792.580	531	659	**1.190**
PUGLIA	221	4.086.422	436	465	**901**
BASILICATA	45	607.853	89	69	**158**
CALABRIA	123	2.064.718	243	235	**478**
SICILIA*	215	2.931.485	424	334	**758**
SARDEGNA*	53	1.174.674	105	134	**239**
TOTALE	**3.041**	**52.732.586**	**6.000**	**6.000**	**12.000**

(*) Importi al netto delle ritenute di legge

01A2758

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 133/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano medesimo, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo delle malattie ereditarie;

Visto il comma 34-*bis* del medesimo articolo sovracitato, introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente, a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - Parte corrente.

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», che formula un patto di solidarietà attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualità dei servizi;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) e 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Viste le proprie delibere n. 127, del 6 agosto 1999 e n. 53, del 25 maggio 2000, relative rispettivamente al Fondo sanitario nazionale 1999 e 2000 - Parte corrente, con le quali tra l'altro venivano accantonate disponibilità pari a 3.451,473 miliardi di lire per il 1999 e 2.139 miliardi lire per il 2000, di cui 1.199,500 miliardi di lire per il 1999 e 1.394 miliardi di lire per il 2000, per perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Considerato che, al netto degli utilizzi e delle decurtazioni di legge, le somme ancora disponibili per i progetti prioritari sopraindicati ammontano a 1.005,100 miliardi di lire per il 1999 e 170 miliardi di lire per il 2000 e che un'ulteriore somma pari a 190 miliardi di lire è resa disponibile, dalla delibera CIPE n. 134, assunta in data odierna, riguardante «assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilità per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 2000»;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 novembre 2000;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 4 dicembre 2000, con la quale si richiede di ripartire tra le regioni interessate, a valere sui predetti accantonamenti, le somme ancora disponibili, adottando quale indicatore di ripano la popolazione residente;

Delibera:

A valere sugli accantonamenti disposti con proprie delibere n. 127/1999 e n. 53/2000, richiamate in premessa, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 1.175,100 miliardi di lire (Euro 606.888.502,12) di cui 1.005,100 miliardi di lire per il 1999 e 170 miliardi di lire per il 2000, per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 42

PROGETTI REGIONALI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI PRIORITARI INSERITI NEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000

DISPONIBILITA' FINANZIARIE 1999 E 2000

RIPARTITE SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (1.1.1999)

(milioni di lire)

REGIONI	1999	2000	Assegnazione complessiva
	(a)	(b)	(c= a+b)
Piemonte	81.732	13.824	95.556
Lombardia	172.094	29.108	201.202
Veneto	85.534	14.467	100.001
Liguria	31.117	5.263	36.380
Emilia Romagna	75.474	12.766	88.240
Toscana	67.256	11.375	78.631
Umbria	15.871	2.684	18.555
Marche	27.741	4.692	32.433
Lazio	100.163	16.941	117.104
Abruzzo	24.346	4.118	28.464
Molise	6.270	1.061	7.331
Campania	110.408	18.674	129.083
Puglia	77.889	13.174	91.062
Basilicata	11.586	1.960	13.545
Calabria	39.354	6.656	46.010
Sicilia (*)	55.875	9.451	65.326
Sardegna (*)	22.390	3.787	26.177
TOTALE	1.005.100	170.000	1.175.100

(*) Al netto delle riduzioni di legge.

01A2759

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341, riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 134 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

STATUTO DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA
E VENEREOLOGIA

Art. 135.

È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Verona.

La Scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 136.

La Scuola ha la durata di quattro anni; non sono ammesse abbreviazioni dei corsi.

Ciascun anno di corso prevede un monte ore di insegnamento e attività pratica guidata, pari a quello del personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 137.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della Scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, con il personale universitario dei settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale e degli Enti di ricerca ed assistenziali delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La Scuola e la direzione della scuola hanno sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona.

Art. 138.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. L'esame di diploma consiste in una tesi di specializzazione scritta.

Art. 139.

La Scuola comprende otto aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiologia cutanea;

b) laboratorio e diagnostica dermatologica;

c) dermatologia clinica;

d) dermatologia allergologica e professionale;

e) venereologia e malattie sessualmente trasmesse;

f) dermatologia cosmetologica ed estetica;

g) dermatologia tropicale;

h) dermatologia chirurgica.

Art. 140.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) propedeutica e fisiologia cutanea:

fisiologia e biochimica cutanea;

immunologia ed immunopatologia;

genetica medica applicata alla dermatologia;

bioetica e deontologia dermatologica;

statistica medica;

fotobiologia.

b) Laboratorio e diagnostica dermatologica:
isto-cito-patologia dermatologica;
microbiologia e micologia dermatologica;
fotodermatologia;
diagnostica non invasiva della cute.

c) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia pediatrica;
dermatologia oncologica;
micologia clinica dermatologica;
angiologia dermatologica;
psicologia medica e psicosomatica;
farmacologia specialistica e preparazioni topiche;
terapia medica dermatologica;
terapia fisica dermatologica;
foto e radio-terapia dermatologica.

d) Dermatologia allergologica e professionale:
dermatologia allergologica;
dermatologia professionale;
dermatologia ambientale e prevenzione;
patologia cutanea da farmaco.

e) Venereologia e malattie sessualmente trasmesse:
epidemiologia;
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
terapia medica speciale venereologica;
sessuologia e andrologia.

f) Dermatologia cosmetologia ed estetica:
chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
cosmetologia funzionale e dermocosmetologia clinica;
fito-cosmetologia;
terapia fisica estetico-correttiva;
dermatologia termale;
preparazioni dermocosmetiche e relativa legislazione.

g) Dermatologia tropicale:
igiene e profilassi delle dermopatie tropicali;
dermatologia tropicale e hansenologia.

h) Dermatologia chirurgica:
tecniche di chirurgia dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica.

Art. 141.

L'attività didattica prevede ogni anno lezioni formali, seminari e tirocinio professionale guidato per un numero di ore pari all'orario annuale di un medico ospedaliero a tempo pieno. Essa è organizzata dal consiglio della Scuola in 200 ore di didattica formale comune per tutti gli studenti (come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica di tirocinio guidato, da effettuare frequentando strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuale del personale medico ospedaliero a tempo pieno (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

Primo anno (200 ore):

Propedeutica, e fisiologia cutanea (ore 65):
fisiologia e biochimica cutanea (ore 10);
immunologia e immunopatologia cutanea (ore 15);
genetica medica applicata alla dermatologia (ore 10);
statistica medica (ore 10);
bioetica e deontologia dermatologica (ore 10);
fotobiologia (ore 10).

Laboratorio e diagnostica dermatologica (ore 25):
microbiologia e micologia dermatologica (ore 10);
diagnostica non invasiva della cute (ore 15).

Dermatologia clinica (ore 65):
dermatologia clinica (ore 45);
psicologia medica e psicosomatica (ore 10);
farmacologia specialistica e preparazioni topiche (ore 10).

Dermatologia allergologica e professionale (ore 25):
dermatologia allergologica (ore 25).

Venereologia e malattie sessualmente trasmesse (ore 20):
epidemiologia (ore 10);
venereologia e malattie sessualmente trasmesse (ore 10).

Monte ore elettivo fino all'orario del personale medico ospedaliero a tempo pieno.

Secondo anno (monte ore 200):

Laboratorio e diagnostica dermatologica (ore 30):
isto-cito-patologia dermatologica (ore 10);
diagnostica non invasiva della cute (ore 10);
fotodermatologia (ore 10).

Dermatologia clinica (ore 95):
dermatologia clinica (ore 50);
dermatologia pediatrica (ore 25);
terapia medica dermatologica (ore 10);
micologia clinica dermatologica (ore 10).

Dermatologia allergologica e professionale (ore 15):

dermatologia professionale (ore 15).

Venereologia e malattie sessualmente trasmesse (ore 15):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse (ore 15).

Dermatologia cosmetologica ed estetica (ore 10):

dermatologia termale (ore 10).

Dermatologia tropicale (ore 25):

igiene e profilassi delle dermopatie tropicali (ore 10);

dermatologia tropicale e hansenologia (ore 15).

Dermatologia chirurgica (ore 10):

tecniche di chirurgia dermatologica (ore 10).

Monte ore elettivo fino all'orario del personale medico ospedaliero a tempo pieno.

Terzo anno (monte ore 200):

Laboratorio e diagnostica dermatologica (ore 10):

isto-cito-patologia dermatologica (ore 10).

Dermatologia clinica (ore 95):

dermatologia clinica (ore 50);

dermatologia oncologica (ore 10);

angiologia dermatologica (ore 5);

farmacologia specialistica e preparazioni topiche (ore 10);

terapia medica dermatologica (ore 10);

foto e radio-terapia dermatologica (ore 10).

Dermatologia e allergologica professionale (ore 25):

dermatologia ambientale e prevenzione (ore 15);

patologia cutanea da farmaco (ore 10).

Venereologia e malattie sessualmente trasmesse (ore 20):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse (ore 10);

terapia medica speciale venereologica (ore 10).

Dermatologia cosmetologica ed estetica (ore 25):

cosmetologia funzionale e dermocosmetologia clinica (ore 10);

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici (ore 10);

terapia fisica estetico correttiva (ore 5).

Dermatologia tropicale (ore 10):

dermatologia tropicale e hansenologia (ore 10).

Dermatologia chirurgica (ore 15):

tecniche di chirurgia dermatologica (ore 5);

terapia chirurgica dermatologica (ore 10.)

Monte ore elettivo fino all'orario del personale medico ospedaliero a tempo pieno.

Quarto anno (monte ore 200):

Laboratorio e diagnostica dermatologica (ore 15):

isto-cito-patologia dermatologica (ore 15).

Dermatologia clinica (ore 125):

dermatologia clinica (ore 75);

dermatologia pediatrica (ore 10);

dermatologia oncologica (ore 10);

terapia medica dermatologica (ore 10);

terapia fisica dermatologica (ore 10);

foto e radio-terapia dermatologica (ore 10);

Venereologia e malattie sessualmente trasmesse (ore 10):

sessuologia e andrologia (ore 10).

Dermatologia cosmetologica ed estetica (ore 40):

fitocosmetologia (ore 10);

cosmetologia funzionale e dermocosmetologia clinica (ore 10);

terapia fisica estetico correttiva (ore 10);

preparazioni dermocosmetologiche e relativa legislazione (ore 10).

Dermatologia chirurgica (ore 10):

terapia chirurgica dermatologica (ore 10).

Monte ore elettivo fino all'orario del personale medico ospedaliero a tempo pieno.

Art. 142.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori :

reparti di degenza di clinica dermatologica;

ambulatori di dermatologia generale, di venereologia, di allergologica, di micologia, di chirurgia, di fisioterapia, di cosmetologia;

laboratori di sierologia, istologia, biochimica;

fotobiologia.

La frequenza nelle varie aree avviene secondo delibera del consiglio della Scuola e tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della Scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

TABELLA A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

AREA A

Area propedeutica e fisiologia cutanea.

Lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

AREA B

Area di laboratorio e diagnostica dermatologica.

Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia e biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica.

AREA C

Area dermatologia clinica.

Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F17X Malattie cutanee e veneree, F08B Chirurgia plastica, E08X Botanica farmaceutica, E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F22B Medicina legale.

AREA D

Area dermatologia allergologica e professionale.

Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori: F17X Malattie cutanee e veneree, F01X Statistica medica.

AREA E

Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.

Lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione dell'epidemiologica, della prevenzione, della legislazione, della diagnosi e della terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori: F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata, F04A Patologia generale.

AREA F

Area dermatologia cosmetologica ed estetica.

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei tests funzionali nonché alla diagnosi degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori: F17X Malattie cutanee e veneree, E08X Botanica farmaceutica, E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.

AREA G

Area dermatologia tropicale.

Lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cure nera.

Settori: F17X Malattie cutanee e veneree, F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F22A Igiene generale ed applicata.

AREA H

Area dermatologia chirurgica.

Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E07X Farmacologia.

TABELLA B

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (pHmetria, sebometria, elastometria, tricogramma, etc.);

50 test cutanei;

3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 casi di dermatologia oncologica;

30 casi di dermatologia pediatrica,

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici;

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisione almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 interventi di terapia (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti LASER);

20 trattamenti iniettivi intralezionali.

Verona, 20 febbraio 2001

Il rettore: MOSELE

01A2702

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 Marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto rettorale n. 179 dell'11 novembre 1999, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1999 relativo al riordino della Scuola di specializzazione in biochimica clinica;

Visto il parere del CUN nell'adunanza del 15 settembre 1999, che ha modificato la durata del corso degli studi in cinque anni anziché in quattro al fine di adeguare il percorso didattico della citata scuola alla normativa europea;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del CUN adunanza del 20 dicembre 2000;

Visto il decreto rettorale n. 16 del 2 gennaio 2001 costitutivo del dipartimento di scienze biochimiche fisiologiche e della nutrizione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è modificato come appresso:

Art. 1.

Gli attuali articoli, da 636 a 641 incluso, dell'ordinamento degli studi relativi alla Scuola di specializzazione in «biochimica clinica», sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

«Scuola di specializzazione in biochimica clinica

Art. 636.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Messina, è istituita la Scuola di specializzazione in biochimica clinica. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 637.

La scuola ha lo scopo di formare medici e laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico molecolare) fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

Art. 638.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Art. 639.

Il corso di specializzazione in biochimica clinica ha la durata di cinque anni.

Art. 640.

La scuola ha la sede amministrativa presso il dipartimento di scienze biochimiche, fisiologiche e della nutrizione dell'Università di Messina.

Art. 641.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuato nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella B.

Art. 642.

La scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in numero di dieci per ogni anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

Area A - Propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/01 (ex F01X) Statistica medica;

BIO/09 (ex E10X) Biofisica medica;

BIO/10 (ex E05A) Biochimica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

BIO/11 (ex E04B) Biologia molecolare;

L-LIN/10 (ex L18A) Lingua e letteratura inglese (inglese scientifico).

Area B - Biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/11 (ex E04B) Biologia molecolare;

BIO/10 (ex E05A) Biochimica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

BIO/18 (ex E11X) Genetica;

BIO/13 (ex E13X) Biologia applicata;

MED/03 (ex F03X) Genetica medica;

Area C - Biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/10 (ex E05A) Biochimica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

CHIM/01 (ex C01A) Chimica analitica;

CHIM/03 (ex C03X) Chimica generale ed inorganica;

CHIM/08 (ex C07X) Chimica farmaceutica;

CHIM/06 (ex C05X) Chimica organica.

Area D - Metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/10 (ex E05A) Biochimica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

ING-INF/05 (ex K05A) Sistemi di elaborazione delle informazioni;

ING-INF/06 (ex K06X) Bioingegneria elettronica ed informatica.

Area E - Diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/03 (ex F03X) Genetica medica;

BIO/11 (ex E04B) Biologia molecolare;

BIO/10 (ex E05A) Biochimica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

BIO/13 (ex E13X) Biologia applicata;

MED/43 (ex F22B) Medicina legale.

Area F - Biochimica clinica.

Obiettivi: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/10 (ex E05A) Biochimica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

MED/05 (ex F04B) Patologia clinica;

MED/04 (ex F04A) Patologia generale;

MED/08 (ex F06A) Anatomia patologica;

BIO/14 (ex E07X) Farmacologia;

VET/02 (ex V30B) Fisiologia veterinaria;

MED/43 (ex F22B) Medicina legale.

Area G - Biochimica clinica speciale.

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica il monitoraggio di specifiche patologie, nonché la loro prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

Area H - Immunologia e microbiologia diagnostiche.

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico, deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/07 (ex F05X) Microbiologia e microbiologia clinica;

MED/04 (ex F04A) Patologia generale;

MED/05 (ex F04B) Patologia clinica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

Area I - Ematologia, immunoematologia, endocrinologia ed oncologia di laboratorio.

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/15 (ex F07G) Malattie del sangue;

MED/06 (ex F04C) Oncologia medica;

MED/08 (ex F06A) Anatomia patologica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

MED/05 (ex F04B) Patologia clinica;

MED/13 (ex F07E) Endocrinologia;

MED/09 (ex F07A) Medicina interna.

Area L - Organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni alle norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché, alla etica medica ed alla deontologia professionale.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

SECS-P/07 (ex P02A) Economia aziendale;

SECS-P/10 (ex P02D) Organizzazione aziendale;

MED/42 (ex F22A) Igiene generale e applicata.

Area M - Integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivi: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei campi della diagnostica strumentale, in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati cimici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

MED/09 (ex F07A) Medicina interna;

MED/36 (ex F18X) Diagnostica per immagini e radioterapie;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

MED/05 (ex F04B) Patologia clinica;

MED/08 (ex F06A) Anatomia patologica;

Area N - chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico).

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori scientifico-disciplinari:

CHIM/02 (ex C02X) Chimica fisica;

CHIM/03 (ex C03X) Chimica generale e inorganica;

BIO/12 (ex E05B) Biochimica clinica biologia molecolare clinica;

CHIM/01 (ex C01A) Chimica analitica;

CHIM/08 (ex C07X) Chimica farmaceutica;

Area O - propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/17 (ex E09B) Istologia;

BIO/16 (ex E09A) Anatomia umana;

BIO/09 (ex E06A) Fisiologia umana;

MED/04 (ex F04A) Patologia generale;

MED/08 (ex F06A) Anatomia patologica;

MED/09 (ex F07A) Medicina interna.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5500 ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

a) partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

b) attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico;

c) frequenza nel settore di esami urgenti;

d) frequenza in laboratori di grande automazione;

e) frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

f) frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico) con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

g) frequenza ai laboratori di proteinologia clinica;

h) frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

i) frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

l) frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

m) frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

n) frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulare;

o) frequenza in laboratori biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

p) frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

q) frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (massa, NMR etc, indirizzo analitico-tecnologico);

r) presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina da laboratorio.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 14 febbraio 2001

p. *Il rettore:* FERLAZZO

01A2703

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Viareggio e dell'ufficio del registro di Viareggio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle Agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle Agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 721 del 6 febbraio 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Viareggio ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 7, 8, 9 febbraio 2001 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Viareggio;

Vista la nota n. 745 del 9 febbraio 2001 con la quale il direttore del predetto ufficio ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro per i giorni 7, 8, 9 febbraio 2001 e vista la nota prot. n. 1824 del 6 febbraio 2001 con la quale il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Viareggio ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio per i giorni 7, 8 febbraio 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Viareggio è accertato per i giorni 7 e 8 febbraio 2001 e dell'ufficio del registro di Viareggio è accertato per i giorni 7, 8, 9 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 febbraio 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A2692

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 14 novembre 2000, n. **SG/106/25011/2000.**

Efficacia dei decreti ministeriali emanati ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984, articoli 160 e 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto del Ministro

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro

Al Ministro delegato per gli affari regionali Gabinetto del Ministro

Agli on.li presidenti dei consigli regionali

Agli on.li presidenti delle giunte regionali

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Ai signori Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici

Ai signori Soprintendenti archeologici

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

L'art. 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» dispone che, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistico-territoriali con valenza paesistica, non possano essere rilasciate autorizzazioni per interventi da eseguirsi su beni individuati a norma dell'art. 1-*ter* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985. n. 431, e per quelli indicati nei provvedimenti ministeriali adottati a norma dell'art. 1-*quinquies* del medesimo decreto legge, purché i provvedimenti stessi siano stati pubblicati in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.

La finalità di questa disposizione transitoria è quella di salvaguardare beni sottoposti ad un particolare regime di tutela, confermando il divieto assoluto di modifica dello stato dei luoghi fino alla approvazione degli indicati strumenti di pianificazione.

In merito alla potestà di imporre una siffatta tutela, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 153 del 24 giugno 1986, ha affermato che, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 431 del 1985, spetta in via esclusiva alla regione di imporre vincoli di inedificabilità secondo la procedura indicata dalla stessa norma «... *(omissis)* restando preclusa allo Stato dalla detta data, analoga imposizione, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di provvedimenti amministrativi ex decreto 21 settembre 1984, adottati anteriormente ...».

Pertanto l'art. 162 non può essere applicato a quei decreti ministeriali che, pur adottati in epoca precedente, siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.

Ciò posto, si deve peraltro rammentare che, come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti ministeriali emanati in virtù del dettato del decreto ministeriale 21 settembre 1984, hanno un duplice contenuto: quello di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni e delle aree interessate e quello di imposizione sulle stesse aree del divieto assoluto di edificazione ai sensi, appunto, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1984, divieto i cui effetti sono stati recuperati dall'art. 1-*quinquies* della legge n. 431/1985 (*cfr.* in tal senso T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, sentenze 695/1983, 697/1983, 848/1993, 1083/1993; Consiglio di Stato, sezione VI, 1° ottobre 1987, n. 788; sezione I, 1455/1987, ed infine, di recente, T.A.R. Marche, 12 maggio 2000, n. 742).

Mentre l'imposizione del vincolo temporaneo di inedificabilità assoluta è stato ritenuto legittimo solo se adottato e pubblicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 (Corte Costituzionale, sentenza n. 153 del 1986 cit.), la dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata sempre ritenuta legittima dagli Organi giudicanti, atteso che l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ora l'art. 144 del citato Testo unico, hanno attribuito a questa amministrazione la potestà di imporre vincoli su beni ed aree di particolare valenza paesistica, potestà che la Corte Costituzionale ha più volte definito concorrenziale con quella delegata alle regioni dallo stesso art. 82.

La validità di questi decreti quali dichiarazioni di notevole interesse pubblico non viene quindi in alcun modo inficiata dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ed infatti « ...il venir meno del temporaneo vincolo d'inedificabilità assoluta non ha comportato in alcun modo la contestuale caducazione dell'autonoma dichiarazione d'interesse ambientale ... la quale ... conserva piena efficacia per quanto concerne il regime di inedifi-

cabilità relativa che comporta l'assoggettamento a controllo preventivo di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio» (T.A.R. Marche, 12 maggio 2000, n. 742 cit.).

La validità degli stessi decreti, per le finalità sopra esposte, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza, risulta ora ulteriormente confermata dall'art. 160 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Ne consegue che i beni e le aree contemplati dai provvedimenti ministeriali suddetti sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ivi compreso, in particolare, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex art. 151 per qualsiasi intervento modificativo dello stato dei luoghi.

Agli organi regionali si evidenzia la necessità di un'assidua vigilanza sul rispetto delle procedure soprarichiamate.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro: MELANDRI

01A2760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26732-XV.J(2544) del 30 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

bengala costa versione colore rosso;
bengala costa versione colore bianco;
bengala costa versione colore blu;
bengala costa versione colore verde;
bengala costa versione colore giallo;
bengala costa versione colore lilla;
bengala costa versione colore tremolante bianco;
bengala costa versione colore tremolante giallo;
bengala costa versione colore pampanella;
bengala costa versione colore salice oro;
bengala costa versione colore salice bianco;
bengala costa versione crackling;
bengala costa versione sfera di carbone;
bengala costa versione colore viola;
bengala costa versione colore pisello;
bengala costa versione colore limoncello;
bengala costa versione colore arancio;
bengala costa versione colore candido;
bengala costa versione colore lucciola;
bengala costa versione colore tenebre;
bengala costa versione colore tramonto;
bengala costa versione colore alba;
fontana costa versione colore rosso;
fontana costa versione colore bianco;
fontana costa versione colore blu;
fontana costa versione colore verde;
fontana costa versione colore giallo;
fontana costa versione colore lilla;
fontana costa versione colore tremolante bianco;
fontana costa versione colore tremolante giallo;
fontana costa versione colore pampanella;
fontana costa versione colore salice oro;
fontana costa versione colore salice bianco;
fontana costa versione crackling;
fontana costa versione sfera di carbone;
fontana costa versione colore viola;
fontana costa versione colore pisello;
fontana costa versione colore limoncello;
fontana costa versione colore arancio;
fontana costa versione colore candido;
fontana costa versione colore lucciola;
fontana costa versione colore tenebre;
fontana costa versione colore tramonto;
fontana costa versione colore alba;
peonia costa calibro 50 versione colore rosso;
peonia costa calibro 50 versione colore bianco;
peonia costa calibro 50 versione colore blu;
peonia costa calibro 50 versione colore verde;
peonia costa calibro 50 versione colore giallo;
peonia costa calibro 50 versione colore lilla;
peonia costa calibro 50 versione colore tremolante bianco;
peonia costa calibro 50 versione colore tremolante giallo;
peonia costa calibro 50 versione colore pampanella;
peonia costa calibro 50 versione colore salice oro;
peonia costa calibro 50 versione colore salice bianco;
peonia costa calibro 50 versione crackling;
peonia costa calibro 50 versione sfera di carbone;
peonia costa calibro 50 versione colore viola;
peonia costa calibro 50 versione colore pisello;
peonia costa calibro 50 versione colore limoncello;
peonia costa calibro 50 versione colore arancio;
peonia costa calibro 50 versione colore candido;
peonia costa calibro 50 versione colore lucciola;
peonia costa calibro 50 versione colore tenebre;
peonia costa calibro 50 versione colore tramonto;
peonia costa calibro 50 versione colore alba;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore rosso;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore bianco;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore blu;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore verde;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore giallo;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore lilla;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore tremolante bianco;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore tremolante giallo;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore pampanella;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore salice oro;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore salice bianco;

peonia con cometa costa calibro 50 versione crackling;
peonia con cometa costa calibro 50 versione sfera di carbone;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore viola;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore pisello;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore limoncello;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore arancio;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore candido;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore lucciola;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore tenebre;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore tramonto;
peonia con cometa costa calibro 50 versione colore alba;
flash costa calibro 60;
flash costa calibro 85;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore rosso;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore bianco;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore blu;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore verde;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore giallo;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore lilla;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore tremolante bianco;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore tremolante giallo;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore pampanella;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore salice oro;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore salice bianco;
colpo a sfera costa calibro 70 versione crackling;
colpo a sfera costa calibro 70 versione sfera di carbone;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore viola;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore pisello;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore limoncello;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore arancio;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore candido;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore lucciola;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore tenebre;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore tramonto;
colpo a sfera costa calibro 70 versione colore alba;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore rosso;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore bianco;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore blu;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore verde;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore giallo;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore lilla;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore tremolante bianco;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore tremolante giallo;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore pampanella;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore salice oro;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore salice bianco;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione crackling;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione sfera di carbone;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore viola;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore pisello;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore limoncello;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore arancio;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore candido;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore lucciola;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore tenebre;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore tramonto;
ritardo di peonia e lampi costa calibro 70 versione colore alba;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore rosso;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore bianco;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore blu;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore verde;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore giallo;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore lilla;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore tremolante bianco;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore tremolante giallo;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore pampanella;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore salice oro;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore salice bianco;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione crackling;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione sfera di carbone;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore viola;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore pisello;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore limoncello;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore arancio;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore candido;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore lucciola;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore tenebre;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore tramonto;
ritardo di peonia e fischi costa calibro 70 versione colore alba;
ripetizione di lampi costa calibro 70;
peonia costa calibro 85 versione colore rosso;
peonia costa calibro 85 versione colore bianco;
peonia costa calibro 85 versione colore blu;
peonia costa calibro 85 versione colore verde;
peonia costa calibro 85 versione colore giallo;
peonia costa calibro 85 versione colore lilla;
peonia costa calibro 85 versione colore tremolante bianco;
peonia costa calibro 85 versione colore tremolante giallo;
peonia costa calibro 85 versione colore pampanella;
peonia costa calibro 85 versione colore salice oro;
peonia costa calibro 85 versione colore salice bianco;
peonia costa calibro 85 versione crackling;
peonia costa calibro 85 versione sfera di carbone;
peonia costa calibro 85 versione colore viola;
peonia costa calibro 85 versione colore pisello;
peonia costa calibro 85 versione colore limoncello;

peonia costa calibro 85 versione colore arancio;
peonia costa calibro 85 versione colore candido;
peonia costa calibro 85 versione colore lucciola;
peonia costa calibro 85 versione colore tenebre;
peonia costa calibro 85 versione colore tramonto;
peonia costa calibro 85 versione colore alba;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore rosso;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore bianco;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore blu;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore verde;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore giallo;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore lilla;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore tremolante bianco;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore tremolante giallo;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore pampanella;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore salice oro;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore salice bianco;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione crackling;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione sfera di carbone;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore viola;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore pisello;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore limoncello;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore arancio;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore candido;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore lucciola;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore tenebre;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore tramonto;
peonia e farfalle costa calibro 85 versione colore alba;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore rosso;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore bianco;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore blu;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore verde;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore giallo;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore lilla;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore tremolante bianco;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore tremolante giallo;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore pampanella;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore salice oro;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore salice bianco;
colpo a sfera costa calibro 85 versione crackling;
colpo a sfera costa calibro 85 versione sfera di carbone;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore viola;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore pisello;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore limoncello;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore arancio;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore candido;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore lucciola;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore tenebre;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore tramonto;
colpo a sfera costa calibro 85 versione colore alba;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore rosso;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore bianco;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore blu;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore verde;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore giallo;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore lilla;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore tremolante bianco;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore tremolante giallo;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore pampanella;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore salice oro;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore salice bianco;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione crackling;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione sfera di carbone;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore viola;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore pisello;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore limoncello;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore arancio;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore candido;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore lucciola;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore tenebre;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore tramonto;
due peonie con colpo finale costa calibro 85 versione colore alba;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore rosso;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore bianco;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore blu;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore verde;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore giallo;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore lilla;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore tremolante bianco;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore tremolante giallo;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore pampanella;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore salice oro;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore salice bianco;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione crackling;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione sfera di carbone;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore viola;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore pisello;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore limoncello;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore arancio;
ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore candido;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore lucciola;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore tenebre;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore tramonto;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale costa calibro 85 versione colore alba;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore rosso;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore bianco;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore blu;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore verde;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore giallo;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore lilla;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore tremolante bianco;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore tremolante giallo;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore pampanella;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore salice oro;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore salice bianco;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione crackling;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione sfera di carbone;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore viola;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore pisello;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore limoncello;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore arancio;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore candido;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore lucciola;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore tenebre;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore tramonto;

tre peonie con colpo finale costa calibro 100 versione colore alba;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore rosso;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore bianco;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore blu;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore verde;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore giallo;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore lilla;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore tremolante bianco;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore tremolante giallo;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore pampanella;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore salice oro;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore salice bianco;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione crackling;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione sfera di carbone;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore viola;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore pisello;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore limoncello;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore arancio;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore candido;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore lucciola;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore tenebre;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore tramonto;

due stelle e farfale con colpo finale costa calibro 125 versione colore alba;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore rosso;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore bianco;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore blu;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore verde;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore giallo;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore lilla;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore tremolante bianco;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore tremolante giallo;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore pampanella;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore salice oro;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore salice bianco;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione crackling;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione sfera di carbone;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore viola;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore pisello;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore limoncello;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore arancio;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore candido;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore lucciola;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore tenebre;

due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore tramonto;
due doppia sfera con colpo finale costa calibro 125 versione colore alba;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore rosso;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore bianco;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore blu;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore verde
peonia sferica costa calibro 55 versione colore giallo;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore lilla;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore tremolante bianco;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore tremolante giallo;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore pampanella;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore salice oro;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore salice bianco;
peonia sferica costa calibro 55 versione crackling;
peonia sferica costa calibro 55 versione sfera di carbone;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore viola;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore pisello;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore limoncello;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore arancio;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore candido;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore lucciola;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore tenebre;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore tramonto;
peonia sferica costa calibro 55 versione colore alba;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore rosso;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore bianco;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore blu;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore verde;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore giallo;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore lilla;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore tremolante bianco;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore tremolante giallo;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore pampanella;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore salice oro;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore salice bianco;
peonia sferica costa calibro 90 versione crackling;
peonia sferica costa calibro 90 versione sfera di carbone;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore viola;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore pisello;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore limoncello;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore arancio;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore candido,
peonia sferica costa calibro 90 versione colore lucciola;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore tenebre;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore tramonto;
peonia sferica costa calibro 90 versione colore alba;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore rosso;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore bianco;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore blu;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore verde;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore giallo;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore lilla;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore tremolante bianco;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore tremolante giallo;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore pampanella;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore salice oro;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore salice bianco;
peonia sferica costa calibro 125 versione crackling;
peonia sferica costa calibro 125 versione sfera di carbone;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore viola;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore pisello;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore limoncello;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore arancio;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore candido;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore lucciola;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore tenebre;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore tramonto;
peonia sferica costa calibro 125 versione colore alba;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore rosso;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore bianco;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore blu;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore verde;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore giallo;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore lilla;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore tremolante bianco;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore tremolante giallo;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore pampanella;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore salice oro;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore salice bianco;
peonia sferica costa calibro 155 versione crackling;
peonia sferica costa calibro 155 versione sfera di carbone;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore viola;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore pisello;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore limoncello;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore arancio;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore candido;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore lucciola;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore tenebre;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore tramonto;
peonia sferica costa calibro 155 versione colore alba;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore rosso;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore bianco;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore blu;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore verde;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore giallo;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore lilla;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore tremolante bianco;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore tremolante giallo;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore pampanella;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore salice oro;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore salice bianco;
peonia sferica costa calibro 205 versione crackling;
peonia sferica costa calibro 205 versione sfera di carbone;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore viola;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore pisello;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore limoncello;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore arancio;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore candido;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore lucciola;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore tenebre;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore tramonto;
peonia sferica costa calibro 205 versione colore alba;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore rosso;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore bianco,
peonia sferica costa calibro 295 versione colore blu;

peonia sferica costa calibro 295 versione colore verde;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore giallo;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore lilla;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore tremolante bianco;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore tremolante giallo;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore pampanella;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore salice oro;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore salice bianco;
peonia sferica costa calibro 295 versione crackling;
peonia sferica costa calibro 295 versione sfera di carbone;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore viola;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore pisello;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore limoncello;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore arancio;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore candido;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore lucciola;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore tenebre;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore tramonto;
peonia sferica costa calibro 295 versione colore alba;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore rosso;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore bianco;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore blu;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore verde;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore giallo;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore lilla;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore tremolante bianco;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore tremolante giallo;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore pampanella;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore salice oro;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore salice bianco;
sfera di sfere costa calibro 205 versione crackling;
sfera di sfere costa calibro 205 versione sfera di carbone;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore viola;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore pisello;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore limoncello
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore arancio;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore candido;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore lucciola;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore tenebre;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore tramonto;
sfera di sfere costa calibro 205 versione colore alba;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore rosso;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore bianco;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore blu;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore verde;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore giallo;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore lilla;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore tremolante bianco;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore tremolante giallo;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore pampanella;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore salice oro;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore salice bianco;
sfera di sfere costa calibro 295 versione crackling;
sfera di sfere costa calibro 295 versione sfera di carbone;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore viola;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore pisello;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore limoncello;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore arancio;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore candido;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore lucciola;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore tenebre;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore tramonto;
sfera di sfere costa calibro 295 versione colore alba;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore rosso;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore bianco;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore blu;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore verde;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore giallo;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore lilla;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore tremolante bianco;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore tremolante giallo;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore pampanella;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore salice oro;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore salice bianco;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore crackling;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore sfera di carbone;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore viola;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore pisello;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore limoncello;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore arancio;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore candido;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore lucciola;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore tenebre;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore tramonto;
ripetizione di lampi con peonia costa calibro 155 versione colore alba;

che il sig. Costa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Piero Niceto (Messina) - contrada Pirrera, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A2417

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato relativo alle «Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'A.C.I. - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314».

Nelle tabelle citate in epigrafe, pubblicate nel supplemento ordinario n. 217 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2000, alla pag. 22, in corrispondenza di skoda (prima colonna), octavia 1.9 tdi 101 (seconda colonna), cv elegance 4x4 s.w. (terza colonna), alla quarta e quinta colonna, dove è scritto: «*3.202,49*» e «*14.411.205*», leggasi rispettivamente: «*811,38*» e «*3.615.210*».

01A2921

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9202
Yen giapponese	110,27
Corona danese	7,4652
Lira Sterlina	0,63410
Corona svedese	9,1760
Franco svizzero	1,5374
Corona islandese	79,77
Corona norvegese	8,2345
Lev bulgaro	1,9492
Lira cipriota	0,57904
Corona ceca	36,640
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,37
Litas lituano	3,6808
Lat lettone	0,5716
Lira maltese	0,4077
Zloty polacco	3,7440
Leu romeno	25030
Tallero sloveno	216,2351
Corona slovacca	43,750
Lira turca	866667
Dollaro australiano	1,8293
Dollaro canadese	1,4287
Dollaro di Hong Kong	7,1774
Dollaro neozelandese	2,2103
Dollaro di Singapore	1,6193
Won sudcoreano	1173,26
Rand sudafricano	7,1914

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2962

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 5 del 1º febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede in via G.G. Winckelmann, 2, Milano, con codice fiscale 08257500150.

Specialità medicinale ALLURIT.

Confezione:

A.I.C. n. 022051015 - 40 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 022051039 - «Plus» 30 bust. granulato efferv. 300 mg.

Specialità medicinale ASCRIPTIN.

Confezione: A.I.C. n.. 023075029 - 20 compresse 300 mg.

Specialità medicinale CALMOGEL.

Confezione:

A.I.C. n. 013941051 - Gel 30 g;

A.I.C. n. 013941063 - Gel 100 g.

Specialità medicinale CALYPTOL INALANTE.

Confezione:

A.I.C. n. 005583012 - Uso esterno 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 005583024 - Uso esterno 10 fiale 10 ml.

Specialità medicinale CAMPTO.

Confezione:

A.I.C. n.. 032949012/M - 1 flaconcino 40 mg/2 ml;

A.I.C. n. 032949024/M - 1 flaconcino 100 mg/ 5 ml

A.I.C. n. 032949036/M - 5 flaconcini 100 mg/5 ml

Specialità medicinale CITROPIPERAZINA.

Confezione: A.I.C. n.. 011172020 - 20 Bustine granulato g 6.

Specialità medicinale CLEXANE.

Confezione:

A.I.C. n. 026966034 - «2000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 026966046 - «4000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 siringhe preriempite da 0,4 ml.

Specialità medicinale CLEXANE T.

Confezione:

A.I.C. n.. 029111046 - «6000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml;

A.I.C. n. 029111059 - «8000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml;

A.I.C. n. 029111061 - «10000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 2 siringhe preriempite da 1 ml.

Specialità medicinale COMPLAMIN.

Confezione:

A.I.C. n.. 017346014 - im iv 10 fiale 2 ml 300 mg;

A.I.C. n. 017346026 - flebo 1 fiala 10 ml 1500 mg;

A.I.C. n. 017346038 - «forte» 6 fiale 3 ml 500 mg;

A.I.C. n. 017346065 - 50 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 017346089 - «forte» 40 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 017346091 - gocce orali 20% 15 ml;

A.I.C. n. 017346103 - 20 confetti 500 mg;

A.I.C. n. 017346115 - Ritardo 40 confetti 500 mg.

Specialità medicinale CONTRATHION.

Confezione: A.I.C. n. 021091018 - «200 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala.

Specialità medicinale: DENORAL.

Confezione: A.I.C. n. 024138024 - 30 compresse.

Specialità medicinale: DOLODERM.

Confezione: A.I.C. n.. 010273011 - crema 40 g 30%.

Specialità medicinale: GARDENALE.

Confezione:

A.I.C. n. 004556015 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 004556027 - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 004556039 - im 6 fiale 1 ml 100 mg.

Specialità medicinale: GLUCANTIM.

Confezione: A.I.C. n. 001801012 - im 5 fiale 5 ml 1,5 g.

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezione:

A.I.C. n. 028686018/M - «34» 1 flac. lio 33,6 MIU + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 028686020/M - «34» 5 flac. lio 33,6 MIU + 5 f solv.;

A.I.C. n. 028686032/M - «34» 5 flac. lio 33,6 MIU + 5 sir. solv.;

A.I.C. n. 028686044/M - «34» 1 flac. lio 33,6 MIU + 1 sir. solv.;

A.I.C. n. 028686057/M - «13» 5 flac. lio 13,4 MIU + 5 sir. solv.;

A.I.C. n. 028686069/M - «13» 1 flac. lio 13,4 MIU + 1 sir. solv.;

A.I.C. n. 028686071/M - «13» 5 flac. lio 13,4 MIU + 5 f. solv.;

A.I.C. n. 028686083/M - «13» 1 flac. lio 13,4 MIU + 1 f. solv.;

Specialità medicinale HYDROTRICINE.

Confezione: A.I.C. n. 003214018 - 24 pastiglie 1 mg.

Specialità medicinale: IMOVANE.

Confezione: A.I.C. n. 028299016 - 20 compresse riv. div. 7,5 mg.

Specialità medicinale: INDAMOL.

Confezione: A.I.C. n. 024619049 - 50 confetti 2,5 mg.

Specialità medicinale: LARGACTIL.

Confezione:

A.I.C. n. 007899014 - im 5 fiala 2 ml 50 mg;

A.I.C. n. 007899026 - 25 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 007899038 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 007899040 - gocce os 10 ml 40%.

Specialità medicinale: LOMUDAL.

Confezione:

A.I.C. n. 022319014 - 30 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 022319038 - soluzione aerosol 24 fiale 2 ml 20 mg;

A.I.C. n. 022319065 - collirio 10 ml 4 %;

A.I.C. n. 022319077 - «Nasale» soluzione 30 ml 4%.

Specialità medicinale: LOMUSPRAY.

Confezione: A.I.C. n. 026316012 - aerosol spray 560 mg 112 erogazioni.

Specialità medicinale: MAALOX.

Confezione:

A.I.C. n. 020702015 - 1 flac. sospensione os 200 ml;

A.I.C. n. 020702027 - 15 bustine 15 ml;

A.I.C. n. 020702054 - 40 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 020702080 - «Plus» 30 compresse;

A.I.C. n. 020702116 - «Plus» os sospensione 200 ml;

A.I.C. n. 020702128 - «Plus» 15 bustine 15 ml;

A.I.C. n. 020702130 - «TC» 15 bustine 15 ml;

A.I.C. n. 020702155 - «TC» sospensione os 200 ml;

A.I.C. n. 020702167 - «TC» 40 compresse masticabili.

Specialità medicinale: MEMOSERINA.

Confezione: A.I.C. n. 019266055 - «S» 10 flaconcini orali.

Specialità medicinale: NALCROM.

Confezione:

A.I.C. n. 024861015 - 20 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 024861039 - 12 bustine granulato 250 mg;

A.I.C. n. 024861041 - 6 bustine 500 mg.

Specialità medicinale: NALISSINA.

Confezione: A.I.C. n. 020799019 - 20 compresse 500 mg.

Specialità medicinale: NASACORT.

Confezione: A.I.C. n. 033938010/M - spray nasale 120 spruzzi 55 mcg.

Specialità medicinale: NEULEPTIL.

Confezione:

A.I.C. n. 020739025 - «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 020739037 - «2g/100ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Specialità medicinale: NORBILINE.

Confezione: A.I.C. n. 021869033 - sciroppo 200 ml.

Specialità medicinale: NOZINAN.

Confezione:

A.I.C. n. 015228012 - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 015228024 - 20 compresse 100 mg.

Specialità medicinale: ORUDIS.

Confezione:

A.I.C. n. 023183027 - 30 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 023183041 - 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 023183054 - crema 30 g 1%;

A.I.C. n. 023183078 - iv 6 fl. 100 mg + 6 f. 5 ml;

A.I.C. n. 023183092 - im 6 fiale liof. 100 mg + 6 fiale;

A.I.C. n. 023183104 - crema g 30 2,5 %;

A.I.C. n. 023183130 - «5%» tubo 30 g gel uso cutaneo al 5%;

A.I.C. n. 023183142 - «5%» tubo 50 g gel uso cutaneo al 5%;

A.I.C. n. 023183167/M - gel 2,5 % 30 g;

A.I.C. n. 023183179/M - gel 2,5 % 60 g;

A.I.C. n. 023183181 - «Retard» 30 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 023183193 - «Retard» 30 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 023183205- «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

Specialità medicinale: PEFLACIN.

Confezione:

A.I.C. n. 025934023 - iv 1 fiala infus lenta 400 mg;

A.I.C. n. 025934035 - 2 compresse 400 mg.

Specialità medicinale: PIPRAM.

Confezione: A.I.C. n. 023609023 - 20 capsule 400 mg.

Specialità medicinale: PNEUMOPENT.

Confezione: A.I.C. n. 027440015 - 1 flac. aerosol liof. 60 mg + 1 fiala 3 ml.

Specialità medicinale: RINO CALYPTOL.

Confezione:

A.I.C. n. 028742017 - gocce nasali flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028742029 - nebulizz. nasale flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028742031 - spray nasale flacone 15 ml.

Specialità medicinale: ROVAMICINA.

Confezione: A.I.C. n. 012322020 - 12 compresse 3.000.000 UI.

Specialità medicinale: SECTRAL.

Confezione:

A.I.C. n. 024155057 - 30 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 024155071 - 6 fiale 25 mg.

Specialità medicinale: SELVJGON.

Confezione:

A.I.C. n. 018129080 - gocce 25 ml;

A.I.C. n. 018129092 - BB 10 supposte.

Specialità medicinale: SOLUZIONE SCHOUM.

Confezione:

A.I.C. n. 004975013 - flacone 550 g;

A.I.C. n. 004975025 - «Forte» 250 g.

Specialità medicinale: STEMETIL.

Confezione:

A.I.C. n. 014284018 - 20 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 014284020 - 5 supposte 10 mg;

A.I.C. n. 014284032 - im 5 fiale 2 ml 10 mg.

Specialità medicinale: SURMONTIL.

Confezione:

A.I.C. n. 020118016 - «25 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 020118028 - «100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020118030 - «4g/100ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Specialità medicinale: TILADE.

Confezione:

A.I.C. n. 026632012 - aerosol 112 mg/56 erogazioni;

A.I.C. n. 026632024 - «aerosol» 2 mg/erogazione 112 dosi;

A.I.C. n. 026632036 - 36 fiale 2 ml 10 mg soluzione aerosol.

Specialità medicinale: TILARIN.

Confezione: A.I.C. n. 028206011 - 1 flac. spray nasale 1% 30 ml.

Specialità medicinale: TILAVIST.

Confezione: A.I.C. n. 028098010 - 1 flac. gocce oculari 2% 5 ml.

Specialità medicinale: TRANQUIRIT.

Confezione:

A.I.C. n. 020445019 - 20 lentocapsule;

A.I.C. n. 020445021 - gocce os 20 ml 0,5%.

Specialità medicinale: TUSSYCALM.

Confezione: A.I.C. n. 027026018 - 16 capsule masticabili.

Specialità medicinale: ZARENT.

Confezione:

A.I.C. n. 031121015 - «2 mg + 100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 bombola con valvola dosatrice da 112 erogazioni;

A.I.C. n. 031121027 - 10 mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare» 36 fiale 2 ml.

Sono ora trasferite alla società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale 00832400154.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketotifene Istoria»

Estratto decreto n. 6 del 13 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Shire Italia S.p.a., con sede in Riviera Francia, 3/A, Padova, con codice fiscale 00643730419.

Specialità medicinale: KETOTIFENE ISTORIA.

Confezione:

A.I.C. n. 26241012 - 30 capsule 1 mg;

A.I.C. n. 026241024 - 1 flac. sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 026241036 - blister 15 compresse ril. prol. 2 mg uso orale.

È ora trasferita alla società Pierre Fabre Pharma S.r.l, con sede in via Winckelmann 1, Milano, con codice fiscale 10128980157, con variazione della denominazione in: ALLEAL.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Replens»

Estratto decreto n. 22 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23, Cologno Monzese, Milano, con codice fiscale 00962280590.

Specialità medicinale: REPLENS.

Confezione: A.I.C. n. 029075013 - gel vaginale 6 applicatori monouso.

È ora trasferita alla società Columbia laboratories LTD, con sede in Titmore Court - Titmore Green - Little Wymondley, SG4 7XJ - Hitchin - Herts, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uralyt U»

Estratto decreto n. 24 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56 - Torre 6, Milano, con codice fiscale 02578030153.

Specialità medicinale: URALYT U.

Confezione:

A.I.C. n. 021213018 - os gran. 100 g;

A.I.C. n. 021213032 - os gran. 200 g.

È ora trasferita alla società Madaus S.r.l., con sede in via Galvani, 33 - Bolzano, con codice fiscale 01411710211.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Legalon»

Estratto decreto n. 26 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini spa, con sede in via Tucidide, - Torre 6, Milano, con codice fiscale 02578030153.

Specialità medicinale LEGALON

Confezione A.I.C. n.:

022258014 - «140 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

022258026 - «70 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

022258040 - «70 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite;

022258053 - sciroppo 150 ml 1%;

022258091 - 30 bustine eff. 200 mg.

È ora trasferita alla società: Madaus s.r.l, con sede in via Galvani n. 33, Bolzano, con codice fiscale 01411710211.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetro dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferig»

Estratto decreto n. 27 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Specialità medicinale FERIG

Confezione A.I.C. n. 034538013 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico C. T. s.r.l. con sede in Strada Solaro n. 75/77, Villa Sayonara - Sanremo, Imperia, con codice fiscale 00071020085.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2766

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi CR BM Italia».

Estratto decreto n. 28 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante n. 11, Milano, con codice fiscale 00747170157.

Specialità medicinale AMINOACIDI CR BM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 029414012-IV flacone 500 ml

È ora trasferita alla società: Bioindustria laboratorio italiano medicinali s.p.a., con sede in via De Ambrosiis n. 2, Novi Ligure, Alessandria, con codice fiscale 01679130060.

Con variazione della denominazione in: AMINOACIDI CR BIOINDUSTRIA L.I.M..

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi S BM Italia».

Estratto decreto n. 29 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche s.p.a., con sede in Piazza Durante n. 11, Milano, con codice fiscale 00747170157.

Specialità medicinale AMINOACIDI S BM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 029415015 -IV flacone 500 ml.

E ora trasferita alla società: Bioindustria laboratorio italiano medicinali s.p.a, con sede in via De Ambrosiis n. 2, Novi Ligure, Alessamdria, con codice fiscale 01679130060.

Con variazione della denominazione in: AMINOACIDI S BIOINDUSTRIA L.I.M..

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2768

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi E BM Italia».

Estratto decreto n. 30 del 15 febbraio 2001

La totolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

Specialità medicinale: AMINOACIDI E BM ITALIA.

Confezione: A.I.C. n. 029413010 - IV flacone 250 ml.

È ora trasferita alla società Bioindustria laboratorio italianao medicinali S.p.a., con sede in via De Ambrosiis n. 2, Novi Ligure, Alessandria, con codice fiscale n. 01679130060.

Con variazione della denominazione in: Aminoacidi e bioindustria L.I.M..

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Theo 24»

Estratto decreto n. 31 del 15 febbraio 2001

La totolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società G.D. Searle & Company, con sede in 5200 Old Orchard Road, Skokie Illinois, Stati Uniti d'America, rappresentata dalla società Monsanto Italiana S.p.a., con sede in via Walter Tobagi n. 8, Peschiera Borromeo, Milano, con codice fiscale n. 00798570156.

Specialità medicinale: THEO 24.

Confezione:

A.I.C. n. 026461020 - «Retard» 30 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 026461032 - «Retard» 30 capsule 300 mg.

È ora trasferita alla società Monsanto Italiana S.p.a., con sede in via Walter Tobagi n. 8, Peschiera Borromeo, Milano, con codice fiscale n. 00798570156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2770

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 33 del 15 febbraio 2001

La totolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali a denominazione generica fino ad ora registrati a nome della società Kemiprogress S.r.l. con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale n. 04010901009.

Medicinale: ACIDO ACETILISALICILICO;

Confezione:

A.I.C. n. 0312276013/G - 3000 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 0312276025/G - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: ALLUMINIO IDROSSIDO;

confezione: A.I.C. n. 031278017/G - 1000 compresse mast 500 mg.

Medicinale: AMINOFILLINA;

confezione: A.I.C. n. 031279019/G - 1000 compresse masticabili 200 mg.

Medicinale: BETAMETASONE DIPROPIONATO.

confezione: A.I.C. n. 031280011/G - 0,05% tubo 60 g crema.

Medicinale: CHININA SOLFATO;

confezione: A.I.C. n. 031281013/G - 1000 compresse rivestite 250 mg.

Medicinale: CLOROCHINA BIFOSFATO;

confezione: A.I.C. n. 031282015/G - 2000 compresse 250 mg.

Medinale: ITTIOLO;

confezione:

A.I.C. n. 031288018/G - 10% unguento 60 g;

A.I.C. n. 031288020/G - 10% unguento 450 mg.

Medicinale: METRONIDAZOLO;

confezione: A.I.C. n. 031290012/G - 1000 compresse 250 mg.

Medinale: PARACETAMOLO;

confezione:

A.I.C. n. 031291014/G - 1000 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 031291026/G - elisir 2,5% flacone 250 g.

Medicinale: PRIMACHINA FOSFATO;

confezione: A.I.C. n. 031295013/G - 1000 compresse rivestite 13,2 mg.

Medicinale: PROMETAZINA;

confezione: A.I.C. n. 031297017/G - 2% crema 60 g.

Medicinale: PROMETAZINA CLORATO;

confezione: A.I.C. n. 031298019/G - 1000 compresse rivestite 25 mg.

Sono ora trasferiti alla società Bioprogress S.p.a, con sede in via Aurelia 58, Roma con codice fiscale n. 07696270581.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mittoval»

Estratto decreto n. 34 del 15 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità MITTOVAL fino ad ora intestata alla società Vecchio Titolare A.I.C. Schering S.p.a. - via L. Mancinelli, 11 - 20131 - Milano. Codice Fiscale n. 00750320152.

È ora trasferita alla società: Nuovo Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a. - Galleria Passarella, n. 2 - Milano. Codice Fiscale n. 02301090169

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Xanaflus viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni della specialità Mittoval con l'attribuzione di nuovi codici A.I.C.:

Specialità medicinale: MITTOVAL.

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite, 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 026670024 - base 32 0TFWY8;

5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato, 20 compresse rivestite a rilascio prolungato - A.I.C. n. 026670036 - base 32 0TFWYN.

10 mg compresse a rilascio prolungato, 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 026670048 - base 32 0TFWZ0;

10 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 026670051 - base 32 0TFWZ3.

I lotti della specialità medicinale Mittoval (A.I.C. n. 026670024 - 026670036) prodotti a nome del vecchio titolare e i lotti della specialità medicinale Xanaflus (A.I.C. n. 034314017 - 034314029) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2772

COMUNE DI BREGANZE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Breganze (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha disposto di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all'art. 1 - comma terzo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nella misura dello 0,2%.

01A2773

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Massa Fiscaglia (provincia di Ferrara) ha adottato, la seguente deliberazione n. 15 del 6 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha approvato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura dello 0,40 punti percentuali.

01A2774

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Palazzolo Acreide (provincia di Siracusa) ha adottato, la seguente deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,1 punti percentuali l'incremento annuo dell'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

Di dare atto che per effetto dell'incremento di cui al punto 2, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è complessivamente fissata nel 0,5 punti percentuali.

01A2775

COMUNE DI PIODE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Piode (provincia di Vercelli) ha adottato, la seguente deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del deceto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di stabilire la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2001 nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A2776

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Quinzano d'Oglio (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare nella misura dello 0,2% la variazione all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddtito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2001.

01A2777

COMUNE DI RAPOLLA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Rapolla (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione, n. 20 del 30 gennaio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2% punti percentuali.

01A2778

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Giorgio di Mantova (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione, n. 5 del 10 gennaio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2001.

01A2779

COMUNE DI VITTORIO VENETO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Vittorio Veneto (provincia di Treviso) ha adottato, la seguente deliberazione, n. 14 del 15 gennaio 2001, in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,3 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2001.

01A2780

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651061/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77